NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 20

Stipendi

In relazione a quanto sara' piu' compiutamente definito con successiva legge circa il nuovo ordinamento, a decorrere dal 1 giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1 aprile 1979 agli effetti economici, il personale e' distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalita' costituiti dalla complessita' del lavoro dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilita', dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello..... L. 1.800.000 secondo livello..... L. 2.196.000 terzo livello..... L. 2.556.000 quarto livello..... L. 2.790.000 quinto livello..... L. 3.600.000 sesto livello..... L. 3.924.000 settimo livello..... L. 4.500.000 ottavo livello..... L. 5.400.000 Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio d'importo costante pari al 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50% dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Le classi di stipendio o gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianita' richiesta. Il trattamento economico di cui al presente titolo e' onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale, della tredicesima mensilita' e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennita' e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennita' di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall'art. 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennita' prevista da norme speciali

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	II — Personale della scuola
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-20-stipendi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it